C. 4008

Art. 1

Emendamento

All’articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, capoverso Art. 603-bis, terzo comma, all’alinea, sostituire le parole: “una o più”, con le seguenti: “almeno due”;
2. al comma 1, capoverso Art. 603-bis, terzo comma, numero 3, dopo le parole: “la sussistenza di”, inserire le seguenti: “gravi e reiterate”.

Motivazioni

Il nuovo articolo 603-bis del codice penale, nel sostituire il precedente, configura, ad esempio, il reato di sfruttamento del lavoro – con le pesanti conseguenze sanzionatorie previste (reclusione da uno a sei anni, arresto obbligatorio in flagranza, confisca dei beni anche per equivalente e controllo giudiziario dell’azienda) – anche per i datori di lavoro che assumono regolarmente i propri dipendenti ed in modo occasionale, una volta sola, incorrono nella violazione di una qualunque disposizione, anche la più lieve e meramente formale, delle numerose, complesse e stratificate disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Gli indici di sfruttamento, che sono alternativi tra loro (basta che ne ricorra uno solo), non sono infatti idonei a rilevare una reale situazione di sfruttamento del lavoro, essendo focalizzati anche su violazioni lievi e meramente formali di normative legali e contrattuali, come quelle in materia di orario di lavoro e sicurezza.

Al fine di evitare che gli indici di sfruttamento, nuovamente definiti, possano avere un impatto dirompente sull’attività imprenditoriale, si propone che l’ipotesi delittuosa dello sfruttamento del lavoro scatti in presenza di almeno due delle condizioni indicate nell’articolo (e non solo per una).

Inoltre, la condizione numero 3 del terzo comma del nuovo articolo 603-bis del codice penale prevede, quale indice di sfruttamento, la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nel luogo di lavoro, senza alcuna altra precisazione. L’emendamento propone di limitare le violazioni che possono dar luogo all’ipotesi di sfruttamento solo a quelle gravi e reiterate.